

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in materia di aiuti di Stato, riguardo alla tassazione delle società di assicurazione vincolate nel Liechtenstein

(2009/C 72/05)

Con decisione n. 620/08/COL, del 24 settembre 2008, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, l'Autorità di vigilanza EFTA ha avviato una procedura ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3, dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (in appresso: protocollo 3). Copia della suddetta decisione è stata inviata alle autorità del Liechtenstein.

L'Autorità di vigilanza EFTA invita gli Stati EFTA, gli Stati membri dell'Unione europea e le parti interessate a inviare eventuali osservazioni sulla misura in questione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito, al seguente indirizzo:

Autorità di vigilanza EFTA
Registro
35, rue Belliard
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Le osservazioni ricevute saranno comunicate alle autorità del Liechtenstein. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

L'Autorità ha aperto il caso inviando una richiesta di informazioni alle autorità del Liechtenstein il 14 marzo 2007.

Con l'atto del 18 dicembre 1997 relativo all'emendamento della legge sulle imposte del Liechtenstein ⁽¹⁾, le autorità di questo paese hanno introdotto norme specifiche per la tassazione delle società di assicurazione vincolate.

A norma dell'articolo 82 *bis*, paragrafo 1, della legge sulle imposte, tali società corrispondono un'imposta sul capitale pari all'1 ‰ sui loro fondi propri. Per un capitale superiore a 50 milioni l'aliquota è ridotta a 0,75 ‰ e per un capitale superiore a 100 milioni a 0,5 ‰. L'aliquota normale dell'imposta sul capitale è pari al 2 ‰.

In virtù dell'articolo 82 *bis*, in combinato disposto con l'articolo 73, le società assicurative vincolate non pagano alcuna imposta sul reddito.

Inoltre, in virtù dell'articolo 88, lettera d), paragrafo 3, le azioni o le parti di una società assicurativa vincolata sono esenti dall'imposta cedolare, riscossa solitamente applicando un'aliquota del 4 ‰.

⁽¹⁾ Gazzetta ufficiale n. 36 del 1998.

Secondo il parere preliminare dell'Autorità, le società di assicurazione vincolate sono imprese ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Esse forniscono servizi a una società o a un gruppo di società specificamente limitato. Fornire assicurazioni è un servizio che, in linea di massima, costituisce un'attività economica. Una società assicurativa vincolata normalmente percepirebbe un reddito per i servizi che fornisce. Il fatto che il servizio sia fornito a un solo cliente o a un gruppo limitato di clienti non impedisce che si tratti di un'attività economica.

L'esenzione dall'imposta sul reddito e la riduzione dell'imposta sul capitale sono inoltre conformi, secondo il parere preliminare dell'Autorità, alle altre condizioni per essere classificate come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

L'esenzione parziale o totale dalle imposte implica il ricorso a risorse pubbliche. Le società ottengono vantaggi, in quanto sono esentate da oneri che sarebbero altrimenti a carico dei loro bilanci. Le società in questione forniscono servizi che sono oggetto di scambi tra le parti contraenti dell'accordo SEE e quindi aperti alla concorrenza transfrontaliera. Le misure sono selettive, in quanto si applicano soltanto a un determinato gruppo di imprese. L'Autorità non ritiene che tale selettività possa conseguire da una logica inerente al sistema di tassazione.

Per quanto riguarda l'imposta cedolare, il ragionamento è analogo. Vi è tuttavia una differenza in quanto l'imposta cedolare è ritenuta alla fonte. L'esenzione da tale imposta conferisce quindi vantaggi ai proprietari delle società assicurative vincolate, che in generale sono (grandi) imprese. Sarà questo tipo di imprese a beneficiare direttamente della misura di aiuto. Le società assicurative vincolate potrebbero inoltre essere considerate beneficiarie indirette dell'esenzione dall'imposta cedolare: attirerebbero maggiormente gli investitori e la misura renderebbe pertanto il capitale più facilmente accessibile.

Le misure di sostegno di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono generalmente incompatibili con il funzionamento dell'accordo stesso, a meno che possano beneficiare di una deroga ai sensi dei paragrafi 2 o 3 del medesimo articolo; secondo il parere preliminare dell'Autorità, nessuna di tali deroghe si può applicare alla tassazione delle società assicurative vincolate nel Liechtenstein. Poiché le norme in questione sono state emanate dopo che il Liechtenstein ha sottoscritto l'accordo SEE, ogni aiuto incompatibile dovrebbe essere recuperato.

Conclusione

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Autorità ha deciso di avviare il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
